



# Senato della Repubblica XVIII Legislatura

## Fascicolo Iter **DDL S. 977**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi di  
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale

# Indice

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. DDL S. 977 - XVIII Leg..... | 1 |
| 1.1. Dati generali.....        | 2 |
| 1.2. Testi.....                | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 977.....      | 4 |

## **1. DDL S. 977 - XVIII Leg.**

## 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 977  
**XVIII Legislatura**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale

---

Iter

**17 gennaio 2019:** ritirato

**Successione delle letture parlamentari**

**S.977**

**ritirato**

---

Iniziativa Parlamentare

[Maria Alessandra Gallone](#) ( [FI-BP](#) )

**Cofirmatari**

[Maria Virginia Tiraboschi](#) ( [FI-BP](#) ), [Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ( [FI-BP](#) ), [Alfredo Messina](#) ( [FI-BP](#) ), [Roberta Toffanin](#) ( [FI-BP](#) ), [Marco Siclari](#) ( [FI-BP](#) ), [Adriano Galliani](#) ( [FI-BP](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 dicembre 2018**; annunciato nella seduta n. 69 del 10 dicembre 2018.

Classificazione TESEO

COMMISSIONI D'INCHIESTA , INCHIESTE PARLAMENTARI , DIFESA DEL SUOLO ,  
SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO , SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA

**Classificazione provvisoria**

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 977

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 977

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GALLONE**, **TIRABOSCHI**, **PAPATHEU**, **Alfredo MESSINA**, **TOFFANIN**, **SICLARI** e **GALLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2018 (\*)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale

\*) Testo ritirato dalla presentatrice

Onorevoli Senatori. - Com'è noto il territorio italiano presenta caratteristiche di elevato rischio idrogeologico, anche a causa dei processi di antropizzazione incontrollata che hanno danneggiato il naturale equilibrio degli ecosistemi e del territorio, soprattutto a partire dalla metà del XX secolo. L'Italia, secondo i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi: gli ultimi dati contano infatti 620.808 frane nel corso del solo 2017, che hanno interessato un'area di 23.700 km<sup>2</sup>, pari al 7,9 per cento del territorio nazionale.

Per ciò che concerne le alluvioni, le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia risultano pari a 12.405 km<sup>2</sup>, le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 km<sup>2</sup>, quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 km<sup>2</sup>. Le regioni con i valori più elevati di superficie a pericolosità idraulica media, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di bacino distrettuali, risultano essere Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Sono attualmente nove le regioni con il 100 per cento di comuni a rischio idrogeologico: Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria; a queste si aggiungono l'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la provincia di Trento con percentuali tra il 90 per cento e il 100 per cento.

Il 91 per cento dei comuni italiani sono abitati da oltre 3 milioni di nuclei familiari che vivono in territori classificati ad alta pericolosità.

Quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550.000) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9 per cento (oltre 1 milione) in zone alluvionabili nello scenario medio (ovvero alluvionabili per eventi che si verificano in media ogni 100-200 anni).

Anche il patrimonio culturale è esposto a rischi elevati: i dati dell'ISPRA infatti individuano nelle aree franabili quasi 38.000 beni, oltre 11.000 dei quali ubicati in zone a pericolosità da frana elevata e molto elevata, mentre sfiorano la cifra di 40.000 i monumenti a rischio inondazione nello scenario a scarsa probabilità di accadimento o relativo a eventi estremi.

Alcune delle cause che hanno contribuito nel tempo a peggiorare il rischio idrogeologico del nostro Paese sono ascrivibili alle opere di urbanizzazione estrema in contrasto con i vincoli previsti dalle norme in materia, alla mancata manutenzione dei fiumi, al disboscamento e in generale ad ogni azione contraria al rispetto del territorio.

Per ridurre il rischio che si verifichino fenomeni franosi e alluvionali, quindi, è estremamente importante gestire il territorio in modo corretto, attraverso un'attenta pianificazione ambientale che tenga in considerazione il cambiamento climatico in atto e il mutamento dell'assetto dell'intero territorio nazionale, compresi gli indicatori di rischio riguardanti popolazione, famiglie, edifici e opere

infrastrutturali.

Gli eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi anni e quelli meteorologici intensi, verificatisi anche durante i mesi appena passati, rappresentano la conferma di come le politiche relative al cambiamento climatico necessitino di essere rafforzate, in particolare sotto il profilo della prevenzione per la messa in sicurezza del territorio, della difesa del suolo, della realizzazione di sistemi di protezione, attraverso un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, a livello centrale e periferico, al fine di evitare il ripetersi di eventi tragici, derivanti dalla devastazione dei territori.

I fenomeni drammatici connessi al dissesto idrogeologico provocato dall'azione dell'uomo hanno un costo elevatissimo, principalmente in termini di perdita di vite umane cui fanno seguito gli interventi economici per fronteggiare le emergenze da parte dello Stato e degli enti pubblici, stimati in circa 3 miliardi l'anno.

Per le argomentazioni esposte, con il presente disegno di legge si prevede l'istituzione di una Commissione e l'inchiesta sulla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale.

Il disegno di legge è composto da 7 articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura.

Il comma 2 dello stesso articolo individua i compiti della Commissione, mentre il comma 3 dispone circa le relazioni periodiche della Commissione, che comunque ha facoltà di informare le Camere ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione bicamerale.

L'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione nello svolgimento delle sue funzioni, conformemente ai principi costituzionali.

L'articolo 4 stabilisce che la Commissione può acquisire le copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 5 dispone l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

L'articolo 6 reca la disciplina per l'organizzazione interna della Commissione.

L'articolo 7 fissa l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Istituzione e compiti della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) analizzare le modalità di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

b) verificare l'andamento del monitoraggio territoriale, effettuato dai soggetti e dalle autorità preposte ai fini della valutazione e della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici e di qualsiasi altra forma di calamità naturale;

c) verificare lo stato di applicazione della normativa vigente in materia di messa in sicurezza del territorio nazionale e di difesa del suolo, con particolare riferimento alla realizzazione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione, e individuarne le carenze e le inadeguatezze, anche valutando a tal fine gli eventuali effetti in termini di minore efficacia conseguente all'evoluzione e alle modifiche della normativa e dei diversi soggetti di volta in volta competenti;

d) accertare l'adeguatezza e l'efficacia della legislazione regionale di attuazione della normativa

nazionale;

e) accertare l'impatto dell'azione degli enti locali nella programmazione degli usi del territorio, nella difesa del suolo e nella tutela dell'ambiente, con riferimento ai rischi derivanti dallo stato di dissesto idrogeologico;

f) verificare l'impatto sul territorio nazionale delle grandi opere pubbliche, con particolare riferimento alla correlazione delle stesse con il contrasto al dissesto idrogeologico;

g) accertare il livello di controllo, capacità d'intervento, prevenzione da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti;

h) chiarire il quadro delle responsabilità e delle competenze ai diversi livelli istituzionali;

i) accertare gli effetti economici diretti e indiretti provocati negli ultimi dieci anni dalle calamità naturali, connesse al dissesto idrogeologico;

l) verificare l'organizzazione e i compiti del Servizio nazionale della protezione civile, la sua efficacia, la sua adeguatezza e i problemi di coordinamento;

m) verificare le attività di prevenzione poste in essere in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi dieci anni.

3. La Commissione riferisce alle Camere, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori, eventualmente proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di attuare politiche attive di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Art. 2.

*(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

Art. 3.

*(Poteri e limiti)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 1, sono coperti dal segreto.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione a maggioranza semplice disponga diversamente.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia.

6. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

